

RAPPORTO

della Commissione speciale
sul messaggio 24 febbraio 1953 concernente il nuovo disegno di legge sul
diritto di voto, sulle votazioni ed elezioni.

(del 23 febbraio 1954)

La Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sul diritto di voto, delle votazioni ed elezioni, presentato dal Consiglio di Stato con suo messaggio n. 410 del 24 febbraio 1953 ha riesaminato la legge sulle elezioni politiche.

La minoranza della Commissione, per consentire l'adesione degli altri Commissari al principio della scheda unica, aveva accettato il metodo proposto per la scheda nominale, cioè quello per cui il voto va espresso mediante l'annerimento della casella posta davanti al nome dei candidati, rinunciando alla facoltà di eseguire radiazioni, facoltà concessa all'elettore del progetto della minoranza della Commissione. Il sottoscritto relatore aveva chiesto in Gran Consiglio un rinvio, tramutato poi in sospensiva, per permettere al Consiglio di Stato, rispettivamente alla Commissione, di trovare una soluzione sulla quale fosse possibile il compromesso. Da parte del Consiglio di Stato è venuta la preghiera alla Commissione di riesaminare la questione a sapere se sia possibile accogliere il progetto della minoranza limitando il numero dei voti preferenziali (al massimo 5) e ciò nell'intento un accordo definitivo, dichiarando il Consiglio di Stato che accoglierà come definitiva la decisione della Commissione.

Chiesta ed ottenuta nelle Commissioni, una sospensiva intesa a permettere l'esame da parte dei singoli Gruppi della nuova proposta, la Commissione si è trovata di fronte all'accettazione, da parte di una nuova maggioranza, delle proposte formulate dal rappresentante del Consiglio di Stato, ferma restando una minoranza sul principio della separazione delle schede.

Se l'onorevole Borella poteva continuare a riferire sul disegno di legge generale, la nuova situazione lo metteva nella necessità di farsi sostituire come relatore dal sottoscritto per la legge sulle elezioni politiche. Ciò posto ad informazione del lodevole Gran Consiglio circa lo sviluppo della discussione commissionale, deve rilevarsi che la legge è

stata accettata dalla maggioranza della Commissione con i seguenti principi :

1. tutto il materiale deve essere consegnato all'elettore quando si presenta all'ufficio per votare ;
2. si vota con scheda unica, senza distinzione in scheda di gruppo e scheda nominale ;
3. l'elettore ha la sola facoltà di esprimere preferenze (al massimo cinque).

Il relatore si riserva di esporre verbalmente al Gran Consiglio le spiegazioni che fossero richieste sui singoli articoli della legge sulle elezioni politiche, augurandosi che la discussione possa concludersi con l'accordo di tutti i Gruppi.

Per la Commissione speciale :

Oligiati, relatore

Verda P.

Censi

Borella A.

Borella F.

Pellegrini P.